

Legge Regionale n. 3/2017 art. 4 comma 1 lett. e) e D.G.R. n. 841/2017 – formazione per contrasto gioco d’azzardo patologico – Chiarimenti

Il Servizio Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione della Regione Marche, con nota prot. 53654 del 03.10.2017, ha fornito chiarimenti in merito alla formazione per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, che di seguito vengono integralmente riportati:

“L’art. 3 della L.R. n. 3/2017 stabilisce che le imprese interessate alla formazione obbligatoria sono “le sale da gioco sale da biliardo o da gioco, nonché gli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o le aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli art. 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”.

Conseguentemente si ritiene che siano soggetti all’obbligo formativo tutti gli esercizi che detengono apparecchi da gioco che determinano vincite in denaro e quelli che sono autorizzati alla pratica del gioco, come, ad esempio, lotto, superenalotto, lotterie ed altre forme di gioco similari.

Pertanto, non sono tenuti all’obbligo formativo gli esercenti/titolari/personale addetto dei locali nei quali si svolgono semplici partite di gioco di carte, biliardino, flipper ecc., attività che non comportano vincite in denaro e non costituiscono un possibile pericolo di ludopatia per i soggetti che li praticano.

Si precisa altresì che i soggetti destinatari della formazione sono gli esercenti (titolari, legali rappresentanti, preposti) e il personale impiegato assunto a tempo indeterminato (compresi i coadiutori familiari). Qualora l’impresa sia a carattere stagionale ed utilizzi personale a tempo determinato, quest’ultimo è soggetto all’obbligo formativo in oggetto”.